

II PUBBLIC.

Comune di CASTELLO DI GODEGO
PUBBLICATO ALL'ALBO COMUNALE
dal giorno 11 NOV. 2015
al giorno 26 NOV. 2015
(Rif. n° 505 rep.)
IL MESSO COMUNALE

Allegato alla deliberazione di G.C.
n° 82 del 30 SET. 2015



COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Via Guglielmo Marconi, 58 - Provincia di Treviso
Gemellato con la Città di Boves (CN) - Medaglia d'oro al valore civile e militare
Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)

REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE, E PER L'INNOVAZIONE

Art. 1.1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 93 del decreto legislativo 12/04/2006 n. 163.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'articolo 93 del decreto legislativo citato.

Art. 1.2 Definizione delle prestazioni

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione del D.L.vo n. 163/2006; per progetto preliminare, definitivo, ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte all'articolo 93 della legge citata.
2. Per direzione lavori e contabilità di lavori pubblici si intendono quelli relativi ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione del D.Lvo n. 163/2006.
3. Per adempimenti di cui al D.L.vo 81/2008 si intendono il progetto del piano di sicurezza e coordinamento e responsabile della sicurezza in fase esecutiva relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione del D.L.vo n. 163/2006.
4. Per collaudo si intendono le attività descritte dall'art. 141 del D.Lgs 163/2006;

Art. 1.3 Costituzione e accantonamento del fondo incentivante

1. Per i progetti di lavori pubblici il fondo è calcolato nella misura del 2 per cento comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali, sull'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro;
2. Della quota del 2% la quota del 80% viene destinato ai dipendenti mentre la quota del 20% viene destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.
3. Il fondo relativo alla progettazione, direzione lavori e contabilità e per la sicurezza non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano diminuzioni dei lavori. Il fondo è in ogni caso, se non rientrante nelle somme stanziare per l'intervento, costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia non causata da errori o omissioni imputabili all'ufficio tecnico responsabile della progettazione.
4. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono prelevate dalle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione, ed assegnate ad apposita voce del bilancio. Per ogni singola opera, inoltre il fondo potrà essere stanziato ed individuato all'interno del finanziamento dell'opera stessa.

Art. 1.4 Conferimento incarichi

1. Gli incarichi sono conferiti di norma con provvedimento della Giunta Comunale.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati il responsabile del procedimento, se non diversamente individuato e il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità

professionale del progetto, se non diversamente individuati; il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti, titolari formali dell'incarico devono avere i requisiti del D.L.vo n. 163/2006.

3. La giunta Comunale può con provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento.
4. Il personale, incaricato della progettazione o della redazione dell'atto di pianificazione, e quello comunque interessato al progetto o al piano, potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, ad eccezione dei responsabili delle posizioni organizzative, nella misura e alle condizioni previste solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell'ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.
5. L'incentivo alla progettazione assegnato al personale con il fondo di cui all'art. 1.3 del presente regolamento è cumulabile anche con altre forme di incentivazione della produttività e con ogni altra forma di compenso accessorio al personale, prevista a qualunque titolo dall'ordinamento dell'ente. Gli incentivi corrisposti non possono superare il 50% del trattamento economico del dipendente.

Art. 2.1 Ripartizione del fondo

La ripartizione del fondo viene effettuata con la seguente ripartizione percentuale.

FASE	%	Figure professionali coinvolte	%
Progetto preliminare	15	1. Responsabile del procedimento	10
		2. Progettista/i	50
		3. Collaboratori tecnici	35
		4. Collaboratori amministrativi	5
Progetto definitivo	10	1. Responsabile del procedimento	10
		2. Progettista/i	50
		3. Collaboratori tecnici	35
		4. Collaboratori amministrativi	5
Progetto esecutivo	25	1. Responsabile del procedimento	10
		2. Progettista/i	50
		3. Collaboratori tecnici	35
		4. Collaboratori amministrativi	5
Coordinatore in fase di progettazione	5	1. Responsabile del procedimento	10
		2. Progettista/i	60
		3. Collaboratori tecnici	15
		4. Collaboratori amministrativi	15
Direzione lavori	30	1. Responsabile del procedimento	10
		2. Progettista/i	50
		3. Collaboratori tecnici	30
		4. Collaboratori amministrativi	10
Coordinatore in fase di esecuzione	10	1. Responsabile del procedimento	10
		2. Progettista/i	60
		3. Collaboratori tecnici	15
		4. Collaboratori amministrativi	15
Collaudo - CRE	5	1. Responsabile del procedimento	10
		2. Progettista/Collaudatore	50
		3. Collaboratori tecnici	30
		4. Collaboratori amministrativi	10

Per particolari opere con il provvedimento dell'affidamento dell'incarico potrà essere disposta una diversa ripartizione tra le figure professionali coinvolte in considerazione della particolarità dell'opera.

Art. 2.2 Prestazioni parziali

Qualora all'ufficio tecnico dell'ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, e gli altri livelli siano affidati o siano stati affidati a professionisti esterni, qualunque siano le caratteristiche, la tipologia e l'importo stimato del lavoro pubblico, la quota da calcolarsi sul 1,6% è la seguente e comunque mai superiore alla tariffa professionale:

a) solo progetto preliminare	0,30
b) solo progetto definitivo	0,40
c) solo progetto definitivo ed esecutivo congiunto e fuso in un'unica fase	0,70
d) solo progetto esecutivo	0,60
e) solo collaudo	0,40

Art. 2.4 Incarichi collegiali con professionisti esterni

Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e a professionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione.

Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni il fondo di incentivazione è ridotto allo 0,75% dell'importo stimato delle opere o del lavoro; in tal caso tutte le ripartizioni, i coefficienti, le variazioni e i riferimenti al fondo previsti dal regolamento si intendono rapportati e ragguagliati alla quota definita al presente comma.

Art. 2.5 Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e ad uno o più d'uno degli uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, temperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.
2. Qualora il lavoro pubblico da progettare sia di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, o altro atto, il fondo incentivante deve essere accantonato per quote proporzionali da ciascuna delle amministrazioni locali partecipanti, in base alla convenzione.
3. Qualora il lavoro pubblico, sia di pertinenza esclusiva di questa amministrazione, il fondo di cui al presente regolamento da erogare anche al personale degli altri enti è interamente a carico di questa amministrazione.
4. Qualora il lavoro pubblico, sia di pertinenza di altro ente pubblico, la convenzione deve prevedere l'esclusione di qualsiasi onere a carico di questa amministrazione, nonché le modalità di rimborso delle eventuali spese per l'uso di beni strumentali, di materiali di consumo di proprietà di quest'ultima e utilizzati dall'ufficio tecnico per l'espletamento delle prestazioni convenzionate.

Art. 3.1 Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dall'organo che ha affidato l'incarico.

2. I termini decorrono sempre dalla data di comunicazione al responsabile del procedimento del conferimento dell'incarico all'ufficio tecnico dell'ente, ovvero, se successive, dalla data nella quale sono venute meno eventuali condizioni che rendevano inattuabili l'incarico o dalla data in cui si verifica la disponibilità della documentazione preliminare necessaria per procedere all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 3.2 Ritardato adempimento delle prestazioni

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni, sono applicate le penalità previste dal presente comma:
 - a) ritardi fino a 10 giorni: penalità pari all'1% del fondo o della sua quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo;
 - b) Ritardi da 10 a 30 giorni: penalità pari al 3 % del fondo, relativo alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i 10;
 - c) Ritardi oltre 30 giorni: nessuna ripartizione del fondo, o della sua quota se frazionabile in relazione alla prestazione, relativamente all'affidamento per il quale si è verificato il ritardo.

Art. 3.3 Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione, direzione lavori e contabilità, per gli adempimenti di cui al D.Lgs 81/2008 e relativo agli atti di pianificazione.

1. Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione di lavori pubblici sono liquidati come segue:
 - a) per la quota riferita al progetto preliminare, entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del progetto o dell'atto di programmazione che recepisce il progetto;
 - b) per la quota riferita al progetto definitivo, entro 30 giorni dal conseguimento di tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta previsti dall'ordinamento, anche da parte di amministrazioni o organi esterni all'ente.
 - c) per la quota riferita al progetto esecutivo, entro 30 giorni dall'aggiudicazione dei lavori
 - d) per la quota riferita alla direzione lavori, contabilità e per gli adempimenti di cui al D.Lgs 81/2008 entro 30 giorni dalla approvazione dei singoli atti da parte dell'amministrazione e/o del responsabile del procedimento.

Per i soli progetti di lavori di importo stimato inferiore a 100.000, 00 Euro la liquidazione è fatta in un'unica soluzione.

Il fondo relativo alla redazione degli atti di pianificazione è liquidato nel seguente modo:

- a) per il 50% entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell'atto di pianificazione;
- b) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione dell'atto di pianificazione.

Qualora i destinatari del fondo siano più di uno, il responsabile del procedimento nel trasmettere l'atto di liquidazione all'ufficio ragioneria indica distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi la somma di competenza effettiva.

Art. 4.1 Sottoscrizione degli elaborati

Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico che assumono la responsabilità professionale del progetto, individuati nell'atto di conferimento dell'incarico e che secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori o titolari del progetto.

Art. 4.2 Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.

Art. 4.3 Prestazioni professionali specialistiche

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per:
 - a) gli studi e le analisi di fattibilità e la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione;
 - b) i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico. Nel caso le prestazioni specialistiche di cui al presente comma siano affidate a soggetti esterni all'ente committente, il fondo incentivante per la progettazione di cui all'articolo 1.3, comma 1, è adeguato in relazione alla loro incidenza rispetto alle prestazioni complessive, calcolata in termini economici sulle tariffe professionali di competenza; l'adeguamento avviene mediante la moltiplicazione dell'aliquota che costituisce il fondo per i seguenti coefficienti.
 - a) per 1 qualora le prestazioni specialistiche ammontino a meno di un quarto delle prestazioni complessive;
 - b) per 0,75 qualora le prestazioni specialistiche ammontino da un quarto alla metà delle prestazioni complessive;
 - c) per 0,50 qualora le prestazioni specialistiche ammontino a più della metà delle prestazioni complessive.

Art. 5.1 Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione;
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno all'amministrazione;
3. Qualora per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Art. 5.2 Oneri per l'iscrizione agli albi professionali

1. Gli oneri per l'iscrizione agli ordini o Collegi professionali di appartenenza, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico dell'amministrazione.
2. In ogni caso gli obblighi a carico dell'amministrazione cessano qualora:

- a) il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo;
 - b) il dipendente sia trasferito ad altra amministrazione;
 - c) il dipendente perda i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di progettazione.
3. Qualora il dipendente per il quale è richiesta o è necessaria l'iscrizione all'ordine o collegio professionale, sia autorizzato all'esercizio della libera professione, gli oneri per l'iscrizione e quelli conseguenti, di cui al comma 1, salvo diversa e inderogabile disposizione di legge, sono a carico dell'amministrazione in quota ridotta e proporzionale all'orario di effettiva presenza in servizio.

Art. 5.3 Oneri per la copertura assicurativa

Sono interamente a carico dell'amministrazione ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 163/2006 gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati delle prestazioni di cui all'art. 1.2.

Art. 6.1 Entrata in vigore del regolamento

Il regolamento entra in vigore secondo le disposizioni del vigente statuto comunale. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si ritengono abrogati i regolamenti approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 23.03.1999 e di Giunta Comunale n. 77 del 08.05.2008.